



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 158 del 24/09/2026**

Oggetto: Esecuzione provvisoria del giudicato nascente dalla Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro n. 4637/2026 pubblicata il 30/07/2026 nel giudizio per il riconoscimento di mansioni superiori R.G.L. 5612/2024 promosso dal dipendente V. G., con riserva di ripetizione delle somme da corrispondere al ricorrente all'esito del proponendo giudizio di appello avverso la predetta statuizione.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 4986 del 17.09.2026, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata.

Con ricorso notificato il 29/04/2024 il dipendente V. G., già inquadrato al 5° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato al livello 8° o, in subordine al livello 7° o, in denegato subordine nel livello 6° del CCNL di settore da maggio 2022, o da diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato. Conseguentemente ha chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite. Dopo l'espletamento delle prove testimoniali, la causa si è conclusa con sentenza n.4637/2026, e il Giudice definitivamente pronunciando ha dichiarato:

“Alla luce dall'istruttoria orale esperita e dalla documentazione in atti può ritenersi adeguatamente raggiunta la prova che parte ricorrente, sin dal 19/11/2021, ha svolto mansioni che andavano inquadrate nel VII livello del CCNL di settore, rivendicato in subordine”.

“Ed invero, le mansioni descritte dai testi presentano i sopra evidenziati elementi qualificanti del livello VII impiegatizio, sia quanto alla complessità delle informazioni da elaborare e dell'interpretazione normativa, che per la responsabilità direttamente assunta dal ricorrente

nello svolgimento dell'attività nella quale egli era del tutto autonomo, indicata anche dal suo superiore gerarchico".

Il ricorrente ha, quindi, diritto ad essere inquadrato nel VII livello contrattuale, ex art. 2103 c.c. e sulla scorta della previsione del CCNL di categoria, con decorrenza dal 19/02/2022.

Per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive, per le superiori mansioni svolte di fatto, correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione in atti – che pienamente si condivide e richiama attesa la correttezza dell'iter logico e dei calcoli -, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati.

Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite e di C.T.U., che seguono la soccombenza della società convenuta.

1. liquida in complessivi euro 28.799,35 sino al 30/04/2024, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 30/04/2024, oltre ulteriore rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo, nonché ad accantonare il maggiore importo dovuto per TFR, quantificato sino alla data predetta del 30/04/2024 in euro 1.171,75.
2. Condanna l'AMAP alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida, in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U. CPA e IVA. se dovute come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Roberto Croce, antistatario.
3. Pone definitivamente a carico di AMAP le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.

In ordine all'opportunità di proporre eventuale appello, l'Amministratore Unico in riscontro alla comunicazione interna dell'Ufficio Legale n. 4673/2026 del 04/08/2026, in data 4/09/2026 ha espresso la sua volontà a proporre appello avverso la sentenza n. 4637/2026.

Poiché la sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 4637/2026 è esecutività ope legis determina un incremento del costo del personale, si è provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione. La predetta Unità, con e-mail del 14/08/2026, ha comunicato il relativo costo:

Costo differenze retributive V. G. dal livello 5° al livello 7° dal 19/11/2021 al 30/04/2024:

Sorte AP	18.406,11
Interessi	1.587,11
Rivalutazione	1.028,38
Oneri	6.606,00

TFR	<u>1.171,75</u>
-----	-----------------

Totale	28.799,35
---------------	------------------

Si propone pertanto, di dare provvisoria esecuzione alla sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 4637/2026, nonché di autorizzare il pagamento delle differenze retributive come sopra determinate per un totale di euro **28.799,35**, il pagamento delle spese di lite così come liquidate in sentenza da distrarre in favore dell'avv.to Fazio Alessandra per un importo di euro **5.000,00** oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.

Autorizzare il pagamento, a carico della Società resistente, le spese di CTU liquidate in separato decreto;

Il Responsabile dell'Ufficio Legale
F.to Avv. Angela Siciliano

La spesa di euro **28.799,35** per differenze retributive graverà sul fondo rischi al 31/12/2026.

La spesa di euro **5.000,00** in favore dell'avv.to Roberto Croce, oltre spese generali IVA e CPA graverà sul fondo rischi al 31/12/2026.

Le spese di CTU in favore del dr. Latino Carmelo graveranno sul conto economico 2026 nelle spese legali.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

**Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Stefania Orlando**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 24.09.2026 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

In esecuzione provvisoria della sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro n. 4637/2026, nel giudizio n. 5612/2024 promosso dal dipendente V. G. e, per l'effetto:

- Autorizzare la spesa della somma complessiva di euro **28.799,35** in favore del Sig. V. G.
- Autorizzare il pagamento delle spese di CTU in favore del dott. Latino Carmelo;
- Autorizzare il pagamento delle spese di lite così come liquidate in sentenza in favore dell'avv.to Roberto Croce per un importo di € 5.000,00 oltre spese generali, CU, CPA e IVA;
- Proporre appello avverso la sentenza emessa del Tribunale Civile di Palermo sez. Lavoro n. 4637/2026 resa nel giudizio R.G.L. 5612/2024 promosso dal dipendente V. G., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Catania Armando inserito nella lista degli avvocati esterno della Società;

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

24.09.2026

**L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Giovanni Sciortino**